Rep. n° 107/2026

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI IN VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI, VIA LUSCHI, VIA GIOBERTI, VIA DEL BORGHETTO, VIA CORRIDONI, VIA BONANNO PISANO

CUP: H57H25002170004 CIG: B9FE5EF1CF

-Ing. Alessandro Fiorindi, nato in Pisa il 22.04.1960, C.F. FRNLSN60D22G702N, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale DIRETTORE della "PISAMO s.r.l.", di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante" o "Committente", con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 53, codice fiscale e partita IVA 01707050504,

E

Sig. PIZZI GIANLUCA, nato a Palaia il 13/07/1961, residente in VIA LENIN, 130 – 56017 SAN GIULIANO TERME (PI) - codice fiscale: PZZGLC61L13G254M, in qualità di Legale rappresentante della ditta F.LLI FEGATILLI SRL, con sede legale in VIA LEONARDI DA VINCI SNC, LOC. MONTANELLI – 56036 PALAIA (PI) C.F. e P.I. 00351040506, ove per la carica è domiciliato, di seguito indicate "Appaltatore".

PREMESSO

- che con determina a contrarre n.06 del 16/01/2026, Pisamo Srl ha disposto l'avvio di una procedura telematica negoziata senza bando ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. c) del D.Lgs n° 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli asfalti in Via San Michele degli Scalzi, Via Luschi, Via Gioberti, Via del Borghetto, Via Corridoni, Via Bonanno Pisano, per un importo complessivo

dei lavori pari ad € 244.109,00 per lavori iva esclusa più € 2.338,04 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa;

- che, in seguito all'espletamento della procedura, con Determina del Direttore n. 19 del 10/02/2026 il predetto appalto è stato aggiudicato alla ditta F.LLI FEGATILLI SRL con sede in VIA LEONARDO DA VINCI SNC, 56036 PALAIA (PI), P.IVA: 00351040506, E-MAIL: commerciale@fegatilli.it, PEC: f.llifegatilli@pec.it, che ha offerto un importo pari ad € 192.328,07 con un ribasso percentuale del 22,17%, importo offerto al netto dell'IVA € 189.990,03 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 2.500,00, di cui costi di manodopera al netto dell'IVA € 75.000,00, componenti non ribassabili al netto dell'IVA € 2.338,04;

- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'Impresa dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice dei Contratti come da documentazione conservata presso la Società;

- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 90, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, a tutti i controinteressati;

- che il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 non si applica per i contratti di importo inferiore alle soglie europee così come stabilito dell'art. 55 comma 2;

- che per Pisamo, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023, il Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Fiorindi;

- che la Società procederà alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto in conformità all' art 111 Codice Appalti.

Tutto quanto sopra premesso le parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, la premessa, gli atti di gara, i documenti prodotti dall'Impresa e convengono di stipulare quanto segue:

Art. 1 Natura dell'appalto

Le attività dell'appalto disciplinato dal presente contratto, hanno natura di lavori. Per la disciplina sostanziale del rapporto si rinvia altresì espressamente alle norme nazionali che regolano i rapporti contrattuali delle amministrazioni pubbliche, da intendersi richiamate ed applicabili, salvo che non sia diversamente previsto, esplicitamente o implicitamente, dai principi o dalle pattuizioni inserite nel presente Contratto di Appalto.

Art. 2 - Oggetto

Le attività che formano oggetto dell'appalto e del presente contratto sono descritte in dettaglio nella documentazione di gara e consistono principalmente in lavori di manutenzione straordinaria degli asfalti in Via San Michele degli Scalzi, Via Luschi, Via Gioberti, Via del Borghetto, Via Corridoni, Via Bonanno Pisano.

Art.3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

L'Impresa si obbliga ad eseguire l'appalto di cui al precedente articolo 2 sotto l'osservanza del presente contratto e delle condizioni, modalità, disposizioni normative e quant'altro contenuto e risultante dai documenti di gara e da quelli sotto elencati che dichiara di conoscere e di averne preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte e dispensando la committente dall'allegazione degli stessi al presente contratto:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione sui criteri ambientali minimi;
- Computo metrico di gara;
- offerta dell'Impresa recante il ribasso unico sui prezzi unitari dei computi di gara ed il prezzo complessivo offerto, verificati dalla stazione appaltante;

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 quando previsto o, in suo luogo, un Piano di sicurezza sostitutivo ed il Piano operativo di sicurezza ex allegato XV cap. 3 D.Lgs. 81/2008.
- polizze di garanzia e assicurazione RCT.

Art.4 -consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8-9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione di gara

Art. 5 - tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà pari a 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

L'Impresa è soggetta alle penali, inserite per obbligo normativo ai sensi dell' art.126 del D.Lgs. 36/2023.

Art.6 – Importo contrattuale.

L'importo del presente contratto viene fissato in euro 192.328,07 al netto dell'IVA, di cui oneri di sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA € 2.338,04 come da offerta presentata dall'Impresa.

Art.7 Fatturazioni – Modalità di pagamento del corrispettivo.

I pagamenti verranno effettuati dietro ricevimento di regolari fatture che dovranno contenere le indicazioni previste dalle leggi vigenti nonché l'indicazione del CIG.

Sarà onere dell'Impresa recapitare alla Società le fatture in tempo utile per la liquidazione ed il pagamento degli importi dovuti a Pisamo nei prescritti termini.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture tardivamente presentate, non potranno essere imputati a Pisamo. Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori espressa sul relativo verbale seguendo le modalità previste dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Art. 8- tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatrice si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 13.8.2010 n.136, come integrata con legge 17.12.2010 n.217, recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 3 della legge stessa. In particolare l'Impresa ha comunicato alla Stazione Appaltante il seguente conto corrente:

1. BANCA CREDIT AGRICOLE filiale di Montopoli in Valdarno (PI)
 IBAN: IT53N0623071080000040202758
2. BANCA POPOLARE DI LAJATICO
 IBAN: IT02H0523270920000020115945
3. BANCA BPER
 IBAN: IT71Y0538713704000048011290
4. BANCA DI CASTAGNETO
 IBAN: IT18V0846114000000010997718

I soggetti delegati ad operare sui conti sopra menzionati sono i seguenti:

1) Pizzi Gianluca, Cod.fisc:PZZGLC61L13G254M nato a Palaia (Pi) il 13/07/1961 in qualità di Legale Rappresentante impresa

2) Fegatilli Federica, cod.fisc:FGTFRC84B67E715Z nata a Lucca il 27/02/1984 in qualità di Socia dell'Impresa

L'impresa si impegna, altresì, a comunicare, entro 7 giorni, alla stazione appaltante ogni eventuale successiva modifica ai dati trasmessi.

Art.9– Risoluzione

Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi del Capitolato Speciale d'Appalto. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10- Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il costo della sicurezza in relazione all'appalto è pari a € 2.338,04 oltre iva

Art.11 – Responsabilità dell'Impres7

Per le responsabilità dell'Impresa si rinvia alla documentazione di gara.

Art.12 – Subappalto (eventuale)

L'eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabili.

Art. 13 – Fidejussione e polizza assicurativa

Ai sensi dell'art.53 comma 4 del d.lgs. 36/2023, l'Impresa ha prestato garanzia fideiussoria in data 17/02/2026 mediante polizza n. 00430/116571023 emessa dalla Società GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA. L'impresa ha altresì stipulato con la medesima compagnia assicurativa la polizza C.A.R. per danni di esecuzione, per

responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n° 116571084 con decorrenza dal 17/02/2026 e con scadenza il 17/02/2027.

Art.14- Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Pisa.

Art.15 – Spese. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 16 - Informazioni antimafia

A carico della DITTA F.LLI FEGATILLI SRL sono in corso le verifiche circa la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011.

Art. 17 - codice etico e "modello 231"

La Stazione Appaltante da atto di aver adottato un proprio Codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. In ipotesi di mancata adozione del Codice etico e del Modello 231 ad opera di una delle Parti di cui al presente contratto, saranno valide ed obbligatorie le clausole previste nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Pisamo Spa che sono disponibili sul sito web della stessa al seguente indirizzo: https://www.pisamo.it/wp/disposizioni-generali. Ogni variazione e/o modifica del documento di cui al precedente comma ad opera di una Parte verrà pubblicata sul proprio sito web o comunicata alle altre parti tramite PEC. Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice etico ed il Modello 231 di

Pisamo Srl e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione del documento citato. Al fine di verificare il rispetto del Codice etico e del Modello 231 ad opera di ciascuna Parte, l'altra avrà facoltà di richiedere informazioni al riguardo. Ciascuna Parte si impegna altresì a comunicare per iscritto all'altra ogni violazione del Codice etico e/o del Modello 231 di ciascuna, di cui sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza. La grave, reiterata e comprovata violazione, ad opera di una Parte o di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte, del Codice etico e/o Modello 231, nelle parti di esso applicabili al rapporto con Pisamo Srl, darà titolo alla Parte diligente di dichiarare, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, lo scioglimento di diritto del Contratto. Ove siffatta violazione consista nella commissione, da parte di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte (anche a livello di concorso), di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione all'altra Parte delle sanzioni di cui al citato D. Lgs. 231/2001, la relativa responsabilità dovrà essere definitivamente accertata in sede giudiziale. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, resta fermo il diritto della Parte risolvente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 18 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

PISAMO SRL (doc. firmato digitalmente)

F.LLI FEGATILLI SRL (doc.firmato digitalmente)